



STRUTTURA	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO		
PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> AMBIENTE		
	<i>Area:</i> CONSERVAZIONE NATURA E FORESTE		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:			
Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928.			
ASSESSORATO PROPONENTE	ASSESSORATO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE		
	_____ (Mattei Marco) L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	<i>Dipartimento:</i>		
	_____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	_____ L' ASSESSORE	_____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE:		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/>	
Data dell' esame:		_____ IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA	
con osservazioni <input type="checkbox"/>	senza osservazioni <input type="checkbox"/>		
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 28/11/2011 prot. 606	
ISTRUTTORIA: _____			

_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ LA PRESIDENTE	

OGGETTO: Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 2009/147/CE (ex direttiva CEE 79/409/CEE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in base alla quale sono classificati "*come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e superficie alla conservazione di tali specie*";

VISTA la direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e semi-naturali e della flora e fauna selvatiche, che, tra l'altro, prevede la costituzione di "*una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione (ZSC), denominata Natura 2000, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e semi-naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II ...*", e "*che comprende anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE*";

VISTO il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007 e successive modificazioni, attuazioni e integrazioni, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti;

VISTO il regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e successive modificazioni, attuazioni e integrazioni "*che stabilisce norme comuni relative ai regimi del sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006, CE n. 378/2007 e abroga il regolamento CE 1782/2003*" e, in particolare, gli articoli 4 e 5 che istituiscono l'elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'Allegato II del regolamento stesso relativi agli Atti A1 (Direttiva 2009/147/CE) e A5 (Direttiva 92/43/CE);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.", come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, e in particolare:

- l'articolo 4 che stabilisce che le Regioni, *“sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete Natura 2000 ... adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali”* e che *“qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente”*;
- l'articolo 6 che dispone che gli *“obblighi derivanti dall'articolo 4 si applicano anche alle zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)" e in particolare l'art. 1, comma 1226, che, al fine di prevenire ulteriori procedure d'infrazione, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'individuazione di criteri minimi uniformi sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono adottare le misure di conservazione di cui agli artt. 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTI, in particolare, nell'ambito del suddetto D.M.:

- l'articolo 2 relativo alla definizione delle misure minime di conservazione delle ZSC;
- l'articolo 3, comma 1, secondo cui: *“le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, sono adottati ovvero adeguati dalle regioni e dalle province autonome con proprio atto entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", nonché dei criteri minimi uniformi definiti col presente decreto e articolati come segue:*
 - criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS;*
 - criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS”*;
- l'articolo 4, comma 2, in base al quale con lo stesso atto di cui all'art. 3, comma 1, le regioni e le province autonome assegnano ciascuna ZPS ad una o più delle tipologie ambientali previste dal comma 1 dello stesso articolo, sulla base della descrizione e della caratterizzazione delle tredici tipologie ambientali contenute nell'allegato 1;
- l'articolo 5 che individua i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS;
- l'articolo 6 che individua i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS;

VISTO il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 “Attuazione delle direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all' inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, che riporta un nuovo regime sanzionatorio nella materia introducendo nel codice penale specifiche fattispecie incriminatrici volte a punire la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede fuori dai casi consentiti esemplari di specie animali o vegetali selvatiche incluse in specifici Allegati delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CE e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito Natura 2000;

VISTA la nota n. 27275 del 21.12.2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con la quale, tra l'altro, si invitano le Regioni e le Province Autonome a provvedere agli adempimenti finalizzati alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), fornendo le relative indicazioni tecniche;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 6, comma 5 secondo cui: *“Ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell'inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27”*;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7: “Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 concernente “Direttiva 92/43/CEE (Habitat) “Approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2005, n. 651 concernente “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 concernente: “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria

presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 Agosto 2006, n. 533, concernente: "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle Zone Di Protezione Speciale.", come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2007 n.719;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008 n. 363, concernente: "Rete Natura 2000: misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale", come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2008 n.928;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009, recante l'elenco delle Zone di Protezione Speciale, classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, che include, per la Regione Lazio, le ZPS individuate con le D.G.R. 2146/1996, 651/2005, 697/08, 698/08, 699/08, 700/08, 701/08;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 26 settembre 2008 nn. 696, 697, 698, 699 e 700 riguardanti le rettifiche delle delimitazioni delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) Monti Reatini, IT6020005, Monti Lepini, IT6030043, Monti Ausoni ed Aurunci, IT6040043, Monti Simbruini Ernici, IT6050008, Comprensorio Tolfetano, Cerite Manziate, ZPS IT6030005 e Monte Romano, ZPS IT6010021 e la modifica della Deliberazione 651/05;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2008, n. 701 concernente: "Direttiva 79/409/CEE (Uccelli) concernente la designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e la conservazione degli uccelli selvatici: Zona di Protezione Speciale (ZPS) Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Zona di Protezione Speciale (ZPS) Monti Cornacchia tre Confini e Zona di Protezione Speciale (ZPS) Monti della Meta Deliberazioni Giunta Regionale nn. 2146/96 e 651/05. Adempimenti, riguardanti l'assegnazione di nuovi codici in quanto ZPS interregionali";

CONSIDERATO che la Direttiva 2009/147/CE all'articolo 4 stabilisce che *"per le specie elencate nell'Allegato I della stessa Direttiva, sono previste misure di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione"*;

CONSIDERATO, altresì, che la Direttiva "Habitat", all'articolo 6, prescrive, che *"gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali"* coerenti alle esigenze ecologiche dei siti";

CONSIDERATO che al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), in attuazione della Direttiva 92/43/CEE, è necessario individuare misure di conservazione generali o specifiche;

CONSIDERATA la necessità di stabilire espressamente la cessazione della vigenza della deliberazione della Giunta regionale n. 533/2006, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 719/2007, in quanto superata dall'emanazione del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di sostituire integralmente la deliberazione della Giunta regionale n. 363/2008, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 928/2008,

che ha stabilito una serie di divieti e di regolamentazioni non direttamente discendenti dalla normativa comunitaria e statale sopra richiamate e non pienamente coerenti con le finalità di conservazione partecipata tipiche della filosofia della rete Natura 2000;

RITENUTO, conseguentemente, anche a seguito di specifiche istanze del territorio, di attuare in forma più puntuale, le disposizioni del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni in modo da meglio conciliare le esigenze di tutela ambientale con quelle complessive del mondo rurale;

RILEVATO, infatti, che nel Lazio la nascita, la realizzazione e l'attuazione della Rete Natura 2000 sono avvenute attraverso processi amministrativi e tecnici che non hanno sempre visto il coinvolgimento diretto dei "portatori di interessi" e delle popolazioni locali interessati dalla presenza di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) e che gli stessi, anche per tale motivo, non hanno colto in maniera diffusa le opportunità di conservazione della biodiversità attraverso l'uso sostenibile delle risorse, derivanti dalla loro presenza;

RILEVATO, altresì, che i portatori di interesse e comunità locali hanno spesso vissuto con antagonismo la presenza della Rete Natura 2000, contrapponendosi alle "misure di conservazione" recepite in maniera estremamente restrittiva dagli strumenti regionali, essendo prive di una strategia partecipata integrata;

RILEVATO, inoltre, che diversi siti Natura 2000 del Lazio si sono conservati proprio per le "buone pratiche" agricole e forestali di tipo tradizionale adottate da parte di coloro che hanno proprietà, vivono e lavorano nei territori e che il relativo inserimento nella Rete Natura 2000 dovrebbe rafforzare tali "pratiche" anche ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della stessa direttiva 92/43, secondo cui " le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali";

RITENUTO di conseguenza che il processo di attuazione, in particolare attraverso piani di gestione, delle misure specifiche per le singole ZPS e per le ZSC in via di definizione dovrà, anche ai sensi dell'art. 6 comma 5, della l.r. 29/97 , essere oggetto di ampie forme partecipative dei portatori d'interesse locali prima della relativa trasmissione al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

PRESO ATTO che la Regione Lazio ha presentato alla Commissione Europea un progetto LIFE+ nell'ambito del bando 2011, denominato "CORENA2000Lazio", che include lo sviluppo di azioni di comunicazione finalizzate alla messa a punto, nel Lazio, di un modello di gestione partecipata della Rete Natura 2000 con i portatori d'interesse, nonché dei sistemi di comunicazione per la sensibilizzazione di specifiche "target audience" per accrescere l'accettazione sociale nei confronti delle Zone a Protezione Speciale e dei Siti di Importanza Comunitaria e la loro conoscenza;

RILEVATO che il DPR 357/97 e il DM 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, non stabiliscono alcuna limitazione generale per gli ambienti forestali prevedendo, invece, che le Regioni regolino alcune fattispecie in relazione a determinate tipologie di habitat;

RITENUTO pertanto, secondo le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17 ottobre 2007:

- di assegnare ogni ZPS ad una o più delle tipologie previste dal comma 1 dell'art. 4 del DM medesimo, come indicato nell'allegato A alla presente deliberazione;
- di definire le misure di conservazione generali e le attività da promuovere e incentivare, valide per tutte le ZPS, riportate nell'Allegato B alla presente deliberazione

- di definire le misure di conservazione specifiche e le attività da favorire riferite alle singole tipologie di ZPS, riportate nell'Allegato C alla presente deliberazione;
- di prevedere misure di conservazione generali o specifiche per le ZSC, da designarsi ai sensi della normativa comunitaria e statale soprarichiamata, riportate nell'Allegato D alla presente deliberazione;

RITENUTO, altresì, di stabilire che le misure regolamentari in ambito forestale per alcune tipologie di habitat contenute nel citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni sono contemplate e attuate, nella Regione Lazio, dal citato r.r. 7/2005 con l'eccezione di quanto riportato nell'Allegato C, punti 1, lettera c), 2, lettera c) e 3, lettera c), relativamente alle Regolamentazioni e nell'Allegato C punto 2, lettera a), relativamente agli Obblighi, nonché di stabilire che dette misure sono da considerarsi misure di conservazione per le ZPS e le ZSC regionali oltre alle eventuali misure di conservazione inserite in piani di gestione per le singole ZPS o ZSC;

RILEVATA l'urgenza, per la grave situazione in cui versano i castagneti nella Regione Lazio a causa delle infestazioni da parte del *Dryocosmus kuriphilus* (Cinipede Galligeno del Castagno), di prevedere, in attuazione dell'articolo 22 della Direttiva 92/43 CE, la predisposizione degli studi comprendenti l'analisi del rischio, propedeutici alla possibilità di rilascio nell'ambiente dell'antagonista del Cinipede, *Torymus sinensis* anch'esso alloctono;

ATTESO che con la deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2006 n. 314 è stato approvato lo schema del IV Accordo Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Aree sensibili: Parchi e Riserve" (APQ7), sottoscritto in data 4 maggio 2001 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Regione Lazio, che approva il parco progetti tra cui l'intervento "Progetto Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio" che è stato concluso con la pubblicazione del volume "*Brunelli M., Sarrocco S., Corbi F., Sorace A., Boano A., De Felici S., Guerrieri G., Meschini A. e Roma S. (a cura di), 2011. Nuovo Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio. Edizioni ARP (Agenzia Regionale Parchi), Roma, pp. 464*";

RITENUTO, conseguentemente, di stabilire che per verificare la presenza nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate dalla Regione di specie di uccelli nidificanti di cui alla citata Direttiva 2009/147/CE, è adottato come testo di base il seguente volume: "*Brunelli M., Sarrocco S., Corbi F., Sorace A., Boano A., De Felici S., Guerrieri G., Meschini A. e Roma S. (a cura di), 2011. Nuovo Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio. Edizioni ARP (Agenzia Regionale Parchi), Roma, pp. 464*", fermo restando l'utilizzo dell'aggiornamento costante della letteratura scientifica;

RITENUTO che le eventuali misure di conservazione incluse nei piani di gestione specifici delle singole ZPS o ZSC possono modificare o integrare le misure di conservazione contenute negli allegati alla presente deliberazione, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;

RITENUTO, altresì, necessario stabilire che nelle porzioni delle ZPS o ZSC ricadenti all'interno delle aree naturali protette le misure di conservazione di cui agli Allegati alla presente deliberazione integrano le misure di salvaguardia previste dai provvedimenti istitutivi ovvero, qualora esistenti, i piani e i regolamenti delle singole aree naturali protette;

RITENUTO, inoltre di stabilire, secondo le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 4, della Direttiva 92/43 CE e dall'articolo 5 del DPR 357/97, che:

- qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione d'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante

interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, la Giunta Regionale può, attraverso apposito provvedimento, approvare il suddetto piano, anche in contrasto con le misure di conservazione di cui agli Allegati alla presente Deliberazione, prevedendo in ogni caso, nel sito stesso, misure compensative obbligatorie, atte a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000, informandone preventivamente il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e, per il tramite dello stesso, la Commissione Europea;

-che qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione d'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un progetto o un intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico inclusi motivi di natura sociale o economica, la Direzione Ambiente può, attraverso apposito provvedimento, autorizzare il suddetto progetto o l'intervento, anche in contrasto con le misure di conservazione di cui agli Allegati alla presente Deliberazione, prevedendo in ogni caso, nel sito stesso, misure compensative obbligatorie, atte a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000, informandone preventivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, per il tramite dello stesso, la Commissione Europea;

-che qualora un piano, un progetto o un intervento debba essere realizzato in un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione Europea, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;

RILEVATA, infine, la necessità e l'urgenza di intraprendere il percorso amministrativo necessario a stabilire apposite misure contrattuali, previste dalla normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata, per la gestione dei siti Natura 2000 che dovranno, tra l'altro, indicare i soggetti gestori dei siti stessi nel rispetto del principio di gestione partecipata attraverso accordi stipulati con i proprietari terrieri siano essi pubblici, collettivi o privati e dovranno prevedere come impegni, per i suddetti proprietari, anche attraverso un apposito sistema di incentivi, le attività da promuovere e incentivare di cui alla lettera C) dell'Allegato B, le attività da favorire di cui all'Allegato C nonché gli obblighi di cui all'Allegato D alla presente deliberazione;

ATTESO che, ai sensi del citato Regolamento 73/2009 (CE), le misure di conservazione previste dalla presente Deliberazione, laddove applicabili, entrano a far parte degli impegni delle aziende agricole ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 regionali, in applicazione del regime di condizionalità stabilito dalle relative deliberazioni della Giunta regionale di recepimento.

PRESO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla concertazione con le parti sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assegnare le ZPS regionali alle tipologie di cui all'art 4, comma 1, del D.M. 17 ottobre 2007 sulla base della descrizione e delle caratteristiche ambientali contenute nell'allegato 1 del suddetto D.M., come riportato nell'Allegato A, parte integrante della presente Deliberazione;
2. di adottare le misure di conservazione generali e di definire le attività da promuovere e incentivare, valide per tutte le ZPS della Regione Lazio riportate nell'Allegato B, parte integrante della presente deliberazione;

3. di adottare le misure di conservazione specifiche e di definire le attività da favorire per le singole tipologie di ZPS, riportate nell'Allegato C, parte integrante della presente deliberazione;
4. di adottare misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), da designarsi ai sensi della normativa comunitaria e statale richiamata in premessa, riportate nell'Allegato D, parte integrante della presente deliberazione;
5. di stabilire che le misure regolamentari in ambito forestale per alcune tipologie di habitat contenute nel citato DM 17 ottobre 2007 e successive modificazioni, sono contemplate e attuate, nella Regione Lazio, dal citato r.r.7/2005 con l'eccezione di quanto riportato nell'Allegato C, punti 1, lettera c), 2, lettera c) e 3, lettera c), relativamente alle Regolamentazioni e nell'Allegato C punto 2, lettera a), relativamente agli Obblighi, nonché di stabilire che dette attuazioni sono da considerarsi misure di conservazione per le ZPS e le ZSC regionali, oltre alle eventuali misure di conservazione inserite in piani di gestione per le singole ZPS o ZSC;
6. di stabilire, in attuazione dell'art. 22 paragrafo b) della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e successive modificazioni, che, l'introduzione di *Torymus sinensis* antagonista del *Dryocosmus kuriphilus* (Cinipide galligeno del castagno) è subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che evidenzii l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenzii l'inadeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, devono essere applicati principi di prevenzione e precauzione, compreso il divieto di introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per gli atti autorizzativi di competenza e al Comitato stabilito dall'art. 20 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.
7. di stabilire che per verificare la presenza nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate dalla Regione, di specie di uccelli nidificanti di cui alla citata direttiva 2009/147/CE, va adottato come testo di base il volume: "*Brunelli M., Sarrocco S., Corbi F., Sorace A., Boano A., De Felici S., Guerrieri G., Meschini A. e Roma S. (a cura di), 2011. Nuovo Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio. Edizioni ARP (Agenzia Regionale Parchi), Roma, pp. 464*", che deriva dal parco progetti approvato con la deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2006 n. 314, fermo restando l'utilizzo dell'aggiornamento costante della letteratura scientifica;
8. di stabilire che le eventuali misure di conservazione incluse nei piani di gestione specifici delle singole ZPS o ZSC possono modificare o integrare le misure di conservazione di cui agli Allegati B, C e D alla presente deliberazione, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;
9. di stabilire che, nelle porzioni delle ZPS e ZSC ricadenti all'interno delle aree naturali protette, le misure di conservazione riportate nella presente deliberazione integrano le misure di salvaguardia previste dai provvedimenti istitutivi ovvero, qualora esistenti, i piani e i regolamenti delle singole aree naturali protette;
10. di stabilire, secondo le disposizioni dell'articolo 6, comma 4, della Direttiva 92/43 CE e dell'articolo 5 del DPR 357/97 e successive modificazioni, che:
 - qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione d'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano, un progetto o un intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico inclusi motivi di natura sociale o economica, la Giunta regionale può approvare piani e la Direzione regionale Ambiente può autorizzare progetti e

interventi, anche in contrasto con le misure di conservazione di cui agli Allegati alla presente deliberazione, prevedendo in ogni caso, nel sito stesso, misure compensative obbligatorie, atte a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000, informandone preventivamente il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e, per il tramite dello stesso, la Commissione Europea;

-qualora un piano, un progetto o un intervento debba essere realizzato in un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritaria, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione Europea, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;

11. di dare mandato al Direttore della Direzione regionale Ambiente di intraprendere e finalizzare, entro e non oltre il 30 luglio 2012, il percorso amministrativo necessario a stabilire apposite misure contrattuali, previste dalla normativa comunitaria e nazionale richiamate in premessa, per la gestione dei siti Natura 2000 che dovranno, tra l'altro, indicare i soggetti gestori dei siti stessi nel rispetto del principio di gestione partecipata attraverso accordi stipulati con i proprietari terrieri siano essi pubblici, collettivi o privati e dovranno prevedere come impegni, per i suddetti proprietari, anche attraverso un apposito sistema di incentivi, le attività da promuovere e incentivare di cui alla lettera C) dell'Allegato B, le attività da favorire dell'Allegato C e gli obblighi di cui all'Allegato D della presente Deliberazione;

12. di stabilire espressamente la cessazione della vigenza della deliberazione della Giunta regionale 4 Agosto 2006, n. 533, concernente "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle Zone Di Protezione Speciale.", come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2007 n.719.

La presente deliberazione sostituisce integralmente la deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008 n. 363 concernente "Rete Natura 2000: misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale", come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2008 n.928;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale dell'Assessorato all'ambiente e sviluppo sostenibile dedicato a Natura 2000.

ALLEGATO A

ASSEGNAZIONE DELLE ZPS ALLE TIPOLOGIE DI CUI ALL'ART 4, COMMA 1, DEL D.M. 17 OTTOBRE 2007 e s.m.

Legenda:

AAMM	=	ambienti aperti delle montagne mediterranee
AFMM	=	ambienti forestali delle montagne mediterranee
AMM	=	ambienti misti mediterranei
AS	=	ambienti steppici
PCUM	=	presenza colonie uccelli marini
PZU	=	presenza zone umide
AF	=	ambienti fluviali
AA	=	ambienti agricoli
PCM	=	presenza corridoi di migrazione
PVMIP	=	presenza valichi montani, isole e penisole.

codice	denominazione	Misure di conservazione specifiche per tipologia di habitat	di	Tipologia	Comune
IT6010002	BOSCO DEL SASSETO	Allegato C punto 2.		AFMM	Acquapendente
IT6010003	MONTE RUFENO	Allegato C punti 2 e 3.		AFMM AMM	Acquapendente
IT6010008	MONTI VULSINI	Allegato C punti 2 e 3.		AFMM AMM	Bolsena, Montefiascone, Bagnoregio
IT6010009	CALANCHI DI CIVITA DI BAGNOREGIO	Allegato C, punti 3 e 4.		AMM AS	Bagnoregio, Lubriano, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano
IT6010011	CALDERA DI LATERA	Allegato C punti 3, 4 e 8.		AMM AS AA	Valentano, Latera
IT6010021	MONTE ROMANO	Allegato C punti 3, 4 e 8.		AMM AS AA	Valentano
IT6010022	MONTE CIMINO (VERSANTE NORD)	Allegato C punti 2 e 3.		AFMM AMM	Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Viterbo
IT6010026	SALINE DI TARQUINIA	Allegato C punto 6.		PZU	Tarquinoa
IT6010032	FOSSO CERRETO	Allegato C punto 3.		AMM	Faleria, Castel Sant'Elia, Mazzano Romano, Nepi
IT6010055	LAGO DI BOLSENA, ISOLE BISENTINA E MARTANA	Allegato C punti 3 e 6.		AMM PZU	Capodimonte, Marta, Gradoli, Grotte di Castro, S. Irene Nuovo, Bolsena, Montefiascone
IT6010056	SELVA DEL LAMONE E MONTI DI CASTRO	Allegato C punti 2, 3 e 8.		AFMM AMM AA	Montalto di Castro, Canino, Ischia di Castro, Farnese
IT6010057	LAGO DI VICO MONTE VENERE E MONTE	Allegato C punti 2 e 6.		AFMM PZU	Caprarola, Ronciglione,

	FOGLIANO			Vetralla, Viterbo
porzione laziale della ZPS IT7110128	PARCO NAZIONALE GRAN SASSO - MONTI DELLA LAGA	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Accumoli, Amatrice
IT6020005	MONTI REATINI	Allegato punti 1, 2 e 3.	AAMM AFMM AMM	Antrodoco, Morro Reatino, Rivodutri, Poggio Bustone, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Borgo Velino, Micigliano, Leonessa, Posta, Rieti, Cittaducale
IT6020011	LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Colli sul Velino, Rivodutri, Poggio Bustone, Contigliano, Rieti
IT6020013	GOLE DEL VELINO	Allegato C punto 3.	AMM	Micigliano, Antrodoco
IT6020017	MONTE TANCIA E MONTE PIZZUTO	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Poggio Catino, Salisano, Cottanello, Montasola, Casperia, Roccantica, Monte S. Giovanni in Sabina, Contigliano, Rieti
IT6020018	FIUME FARFA (CORSO MEDIO ALTO)	Allegato C punto 7.	AF	Castel nuovo di Farfa, Salisano, Poggio Nativo, Frasso Sabino, Mompeo, Casaprota, Poggio S. Lorenzo, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina
IT6020019	MONTE DEGLI ELCI E MONTE GROTTONE	Allegato C punti 3 e 4.	AMM AS	Fara in Sabina, Toffia, Nerola
IT6020046	RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA	Allegato C punti 1 e 2.	AAMM AFMM	Borgorose
IT6030005	COMPRESORIO TOLFETANO-CERITE-MANZIATE	Allegato C punti 2, 3, 7 e 8.	AFMM AMM AS AF AA	Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella, Barbarano Romano, Blera, monteromano, Oriolo romano, Traquinia, Vejano, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Manziana
IT6030012	RISERVA NATURALE TEVERE FARFA	Allegato C punti 3, 6, 7 e 8.	AMM PZU AF AA	Nazzano, Torrita tiberina, Filacciano, Montopoli di Sabina, Forano, Civitella S. paolo, Poggio Mirteto
IT6030019	MACCHIATONDA	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA-	Santa Marinella
IT6030020	TORRE FLAVIA	Allegato C punto 6.	PZU	Cerveteri, Ladispoli
IT6030026	LAGO DI TRAIANO	Allegato C punto 6.	PZU	Fiumicino
IT6030029	MONTI LUCRETILI	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Scandriglia, Percile, Mandela, Licenza, Roccagiovine, Montorio Romano, Monteflavio,

				Palombara Sabina, Vicovaro, S. Polo dei Cavalieri, Marcellina
IT6030038	LAGO DI ALBANO	Allegato C punto 6.	PZU	Castel Gandolfo
IT6030043	MONTI LEPINI	Allegato C punti 1, 2, 3, 4 e 8.	AAMM AFMM AMM AS AA	Cori, Norma, Bassiano, Sezze, Maenza, Roccagorga, Carpineto romano, Montelanico, Segni, Artena, Colferro, Gorga, Cisterna di Latina, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta, Amaseno, Anagni, Castro dei Volsci, Ceccano, Giuliano di Roma, Morolo, Patrica, Sgurgola, Supino, Villa Santo Stefano
IT6030084	CASTEL PORZIANO (TENUTA PRESIDENZIALE	Allegato C punti 3 e 8.	AMM AA	Roma
IT6030085	COMPRESORIO BRACCIANO-MARTIGNANO	Allegato C punti 2, 3, 6 e 8.	AFMM AMM PZU AA	Anguillara Sabazia, Roma, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Formello, Manziana, Trevignano Romano,
IT6040010	LAGO DI FONDI	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Fondi, Monte San Biagio, Terracina
IT6040015	PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO	Allegato C punti 3, 6, 8, 9 e 10.	AMM PZU AA PCM PVMIP	Latina, Sabaudia, San Felice Circeo
IT6040019	ISOLE DI PONZA, PALMAROLA, ZANNONE, VENTOTENE E S. STEFANO	Allegato C punti 3, 5 e 10.	AMM PCUM PVMIP	Ponza, Ventotene
IT6040022	COSTA ROCCIOSA TRA SPERLONGA-GAETA	Allegato C punti 3 e 5.	AMM PCUM	Sperlonga, Itri, Gaeta
IT6040043	MONTI AUSONI E AURUNCI	Allegato C punti 1, 2, 3, 4 e 8.	AAMM AFMM AMM AS AA	Fondi, Lenola, Itri, Formia, Spigno Saturnia, Pico, Pontecorvo, Esperia, Ausonia, Campodimele, Monte San Biagio, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Amaseno, Castro dei Volsci, Pastena, Priverno, Vallecorsa
IT6050008	MONTI SIMBRUINI ED ERNICI	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Filettino, Trevi nel Lazio, Fuggi, Guarcino, Collepardo, Veroli, Monte S. Giovanni

				Campano, Sora, Vico nel Lazio, Cervara di Roma, Arcinazzo Romano, Jenne, Vallepietra, Affile, Subiaco, Camerata Nuova, Alatri
porzione laziale della ZPS IT7120132	PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE	Allegato C punti 1 e 2.	AAMM AFMM	Alvito, Campoli Appennino, Pescosolido, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Valle Comino, Settefrati, Vallerotonda,
IT6050015	LAGO DI POSTA FIBRENO	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Posta Fibreno, Broccostella, Fontechiari, Campoli Appennino
IT6050027	GOLE DEL FIUME MELFA	Allegato C punti 1 e 3.	AAMM AMM	Casalvieri, Arpino, Santopadre, Roccasecca, Casalattico, Colle San Magno
IT6050028	MASSICCIO DEL MONTE CAIRO (AREE SOMMITALI)	Allegato C punto 1.	AAMM	Casalattico, Atina, Belmonte Castello, Terelle, Colle San Magno

ALLEGATO B

MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ED ATTIVITÀ DA PROMUOVERE E INCENTIVARE PER TUTTE LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

A) DIVIETI

In tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Regione Lazio, vigono i seguenti divieti, applicabili a tutte le tipologie di habitat;

1. Attività venatoria:

Nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita:

- a) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, prefissate dal calendario venatorio, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- b) è vietata l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- c) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE come attuato dall'articolo 19bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 concernente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- d) è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra; nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- e) è vietata l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento delle attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario limitatamente, ma non esclusivamente, nelle ZPS.
- f) è vietata l'attività venatoria relativamente al Combattente (*Philomachus pugnax*) e alla Moretta (*Aythya fuligula*);
- g) è vietato lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima dell'1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, ad esclusione delle *Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile* sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e successive modificazioni;
- h) è vietata la costituzione di nuove *Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile*, nonché l'ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e successive modificazioni;

2. Immissioni di specie animali

- a) è vietata l'immissione nell'ambiente naturale di specie animali non autoctone. Sono fatti salvi:
 - 1) gli interventi finalizzati a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistico attraverso la reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente o i ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione. In particolare, per quanto riguarda le specie dell'Allegato D del D.P.R. 357/1997 e le specie dell'Allegato I della Direttiva

2009/147/CE, detti interventi dovranno essere attuati secondo i disposti dell'art. 12 del medesimo D.P.R. 357/1997;

- 2) le attività zootecniche;
- 3) i ripopolamenti faunistici a scopo alieutico e venatorio, compresi quelli finalizzati all'addestramento cani, possono essere realizzati esclusivamente con esemplari appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- 4) l'introduzione e la traslocazione delle specie e di popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura in applicazione del Regolamento CEE 708/2007 e successive modificazioni, attuazioni ed integrazioni;
- 5) l'introduzione di *Torymus sinensis* antagonista del *Dryocosmus kuriphilus* (Cinipide galligeno del castagno) subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che evidenzia l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenzia l'inadeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, devono essere applicati principi di prevenzione e precauzione, compreso il divieto di introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per gli atti autorizzativi di competenza e al Comitato stabilito dall'art. 20 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.

3. Opere e Interventi:

- a) è vietata la realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- b) è vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw nonché gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS; in ogni caso è necessario tenere conto delle linee guida per gli impianti eolici nei siti Natura 2000 prodotti dalla Commissione Europea (*EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation. European Commission 2010*);
- c) è vietata la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore del D.M. 17 ottobre 2007, a condizione che sia eseguita la positiva Valutazione di Incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
- d) è vietata l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore del D.M. 17 ottobre 2007 o approvati entro il periodo di transizione stabilito dal D.M. stesso, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia

realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento;

- e) è vietata la circolazione motorizzata al di fuori delle strade anche ai sensi della l.r. 30 marzo 1987, n. 29 (*Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore*), fatta eccezione per le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio e per i mezzi agricoli e forestali, di soccorso, controllo e sorveglianza, utilizzati dagli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori ai fini dell'accesso al fondo, all'azienda e agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della l. n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;
- f) è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica che verrà individuato con apposito provvedimento della Giunta regionale;
- g) è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- h) sono vietati i livellamenti del terreno che non abbiano ottenuto parere positivo di valutazione d'incidenza, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- i) è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante "modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento n. 73/2009 del Consiglio nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori";
- l) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/2009;
 - 2) superfici non coltivate durante tutto l'anno e superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009.Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;
- m) è vietato l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciangioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
- n) è vietato l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia, reti analoghe e altri attrezzi non consentiti su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
- o) è vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e dei ricoveri degli uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli, durante il periodo di riproduzione e di dipendenza;

B) OBBLIGHI

Per tutte le ZPS della Regione Lazio, vigono i seguenti obblighi, applicabili a tutte le tipologie di habitat.

1. Obblighi generali

- a) gli elettrodotti e le linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, devono essere messi in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli; sono da considerare preferenziali le scelte progettuali che siano orientate all'interramento o all'isolamento delle linee elettriche e che prevedano la scelta di tracciati idonei a limitare al minimo gli impatti;
- b) per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di compiere sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- Sono fatte salve altresì diverse prescrizioni previste dalle misure di conservazione, o dai piani di gestione, specifiche per le singole ZPS.
- c) gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, che va dal 1° febbraio al 1° settembre.
- d) deve essere realizzato il monitoraggio, delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla direttiva 2009/147/CE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

C) ATTIVITÀ DA PROMUOVERE E INCENTIVARE

In tutte le ZPS della Regione vanno promosse e incentivate le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la repressione del bracconaggio anche attraverso forme di utilizzazione sostenibile ed economica della fauna selvatica ed iniziative a carattere sociale derivanti da tale utilizzazione;

- b) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
- c) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla Rete Natura 2000;
- d) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
- e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
- f) il ripristino, il recupero e la riqualificazione ambientale di habitat naturali, quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
- g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.
- h) le operazioni di pulizia dagli arbusti finalizzata al mantenimento delle superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009

ALLEGATO C

MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE E ATTIVITÀ DA FAVORIRE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI HABITAT CARATTERIZZANTI LE ZPS.

Si veda l'Allegato A per le ZPS ove sono applicate le misure del presente Allegato.

1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee:

REGOLAMENTAZIONI

a) la circolazione su strade ad uso forestale è regolamentata dalla legge regionale 30 marzo 1987 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore”, dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005;

b) è sospeso nel periodo 1 gennaio - 31 luglio l'avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità a pareti occupate per la nidificazione da aquila reale (*Aquila chrysaetos*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), lanario (*Falco biarmicus*), grifone (*Gyps fulvus*), gufo reale (*Bubo bubo*) e gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*), nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della presente deliberazione, o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica. Sono fatte salve le motivazioni di ordine pubblico o di sicurezza. Eventuali deroghe previa richiesta specifica alla competente struttura regionale possono essere rilasciate nel caso le pareti non siano occupate dalle specie sopra menzionate;

c) è sospesa l'esecuzione degli interventi su boschi ad alto fusto al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva delle seguenti specie di uccelli tipiche di questa tipologia di habitat ai sensi dell'Allegato 1 punto 3) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni: aquila reale (*Aquila chrysaetos*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*) nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della presente deliberazione o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica, e nei seguenti periodi:

- nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m. s.l.m.;
- nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m..

Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito-specifiche o dei piani di gestione dei siti approvati.

d) il pascolo è disciplinato dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005 e successive modificazioni.

ATTIVITA' DA FAVORIRE

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) il mantenimento delle attività agro-silvopastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree a prato permanente e a pascolo;
- b) il mantenimento e il recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.

2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee:

OBBLIGHI

a) Gli strumenti di gestione forestale devono garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperenti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione delle specie caratteristiche di questa tipologia di habitat, di cui all'Allegato 1 punto 4) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni ed in particolare di Picchio dorsobianco o dalmatino (*Dendrocopus leucotus*) e Balia dal collare (*Ficedula albicollis*) nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della presente deliberazione o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica.

REGOLAMENTAZIONI

a) la circolazione su strade ad uso forestale è disciplinata dalle ll.rr. nn. 29/87 e 39/02 e dal r.r. 7/2005;

b) è sospeso nel periodo 1 gennaio - 31 luglio l'avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità, a pareti occupate per la nidificazione da aquila reale (*Aquila chrysaetos*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), lanario (*Falco biarmicus*), grifone (*Gyps fulvus*), gufo reale (*Bubo bubo*) e gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della presente deliberazione o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica. Sono fatte salve le motivazioni di ordine pubblico o di sicurezza. Eventuali deroghe previa richiesta specifica alla competente struttura regionale possono essere rilasciate nel caso le pareti non siano occupate dalle specie sopra menzionate;

c) è sospesa l'esecuzione degli interventi su boschi ad alto fusto al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva delle seguenti specie di uccelli tipiche di questa tipologia di habitat ai sensi dell'Allegato 1 punto 4) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni: Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Nibbio reale (*Milvus milvus*), Picchio dorsobianco o dalmatino (*Dendrocopus leucotus*), Balia dal collare (*Ficedula albicollis*), nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della presente deliberazione o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica e nei seguenti periodi:

- nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m. s.l.m.;
- nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m..

Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito-specifiche o dei piani di gestione dei siti approvati.

d) le attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale,

di norme su tagli intercalari sono disciplinate dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005;

e) l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente è disciplinata dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005, e successive modificazioni.

ATTIVITA' DA FAVORIRE

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) le attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- b) la conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- c) il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
- d) il mantenimento ovvero la promozione di una struttura, delle compagini forestali, caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
- e) la conservazione del sottobosco;
- f) il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- g) la gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto, la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;
- h) il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.

3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei:

DIVIETI:

a) divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 147/2009 CE.

REGOLAMENTAZIONI:

a) la circolazione su strade ad uso forestale è disciplinata dalle ll.rr.29/87 e 39/02 e dal r.r. 7/2005;

b) è sospeso nel periodo 1 gennaio- 31 luglio l'avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità a pareti occupate per la nidificazione da aquila reale (*Aquila chrysaetos*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), lanario (*Falco biarmicus*), grifone (*Gyps fulvus*), gufo reale (*Bubo bubo*) e gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della presente deliberazione, o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica. Sono fatte salve le motivazioni di ordine pubblico o di sicurezza. Eventuali deroghe previa richiesta specifica alla competente struttura regionale possono essere rilasciate nel caso le pareti non siano occupate dalle specie sopra menzionate;

c) è sospesa l'esecuzione degli interventi su boschi ad alto fusto al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva delle seguenti specie di uccelli tipiche di questa tipologia di habitat ai sensi dell'Allegato 1 punto 5) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni: Falco

pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Nibbio reale (*Milvus milvus*), Biancone (*Circaetus gallicus*), Pellegrino (*Falco peregrinus*), Lanario (*Falco biarmicus*), Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), Gufo reale (*Bubo bubo*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della presente deliberazione o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica, e nei seguenti periodi:

- nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m. s.l.m.;
- nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m..

Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito-specifiche o dei piani di gestione dei siti approvati.

ATTIVITA' DA FAVORIRE

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la conservazione, la manutenzione e il ripristino, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- b) la creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli appezzamenti coltivati;
- c) la conservazione e il ripristino degli elementi naturali e semi-naturali dell'agroecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;
- d) la conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- e) il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperenti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- f) il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
- g) il mantenimento ovvero la promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
- h) il controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
- i) il ripristino di prati pascoli e prati aridi a partire da seminativi in rotazione;
- l) il ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei seminativi;
- m) la conservazione del sottobosco.

4. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici:

DIVIETI:

- a) divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE;

b) divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

REGOLAMENTAZIONI

a) il pascolo è disciplinato dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005 e successive modificazioni;

b) la circolazione su strade ad uso silvo-pastorale è disciplinata dalle ll.rr. nn. 29/87 e 39/02 e dal r.r. 7/2005;

c) la costruzione di nuove serre fisse è disciplinata dalla l.r. 12 agosto 1996 n. 34 concernente “Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre” e successive modificazioni con le seguenti disposizioni attuative: è consentita esclusivamente la costruzione di serre senza opere di fondazione con strutture in legno o tubolare metallico, comunque amovibili, e con copertura degli impianti in film plastico e la cui superficie coperta non deve superare il quaranta per cento dell’area disponibile;

d) il dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale è sottoposto ad autorizzazione da parte della struttura regionale della Direzione regionale Ambiente competente in materia di Rete natura 2000.

ATTIVITA' DA FAVORIRE

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la conservazione ovvero il ripristino degli elementi naturali e semi-naturali dell'agroecosistema tra cui alberi isolati, pozze di abbeverata, piccoli stagni;
- b) la manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- c) il mantenimento ovvero il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- d) il controllo della vegetazione arbustiva infestante nei prati e pascoli aridi;
- e) il ripristino di pascoli e prati aridi mediante la messa a riposo di seminativi;
- f) le pratiche pastorali tradizionali evitando il sovra-pascolo;
- g) le pratiche pastorali tradizionali estensive.

5. ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini:

DIVIETI

a) è fatto divieto di accesso per animali da compagnia entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione: marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio -1 maggio; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio. In caso di accertata nidificazione nel Lazio, riportata nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della presente deliberazione, o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica, il divieto è esteso anche alle seguenti specie: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; falco della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-31 ottobre;

OBBLIGHI

a) è obbligatoria la segnalazione alla struttura regionale della Direzione Ambiente competente in Natura 2000 delle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, con particolare riferimento ai relativi periodi di riproduzione: marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1° gennaio-1° maggio; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio. In caso di accertata nidificazione nel Lazio, riportata nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della presente delibera, o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica, l'obbligo è esteso anche alle seguenti specie :uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; falco della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-30 ottobre;

b) è fatto obbligo di punti luce schermati verso l'alto e verso il mare e di utilizzo di lampade ai vapori di sodio a bassa pressione, per gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti di berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e berta minore (*Puffinus puffinus*), salvo le necessità di illuminazione di approdi. In caso di accertata nidificazione nel Lazio l'obbligo è esteso anche alle seguenti specie: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*).

REGOLAMENTAZIONI

a) le illuminazioni esterne entro 1 chilometro dalle colonie di berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e berta minore (*Puffinus puffinus*) dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche: schermatura verso l'alto e utilizzo di lampade ai vapori di sodio a bassa pressione;

b) l'accesso, l'ormeggio, lo sbarco, il transito, la balneazione, le attività speleologiche, il parapendio e l'arrampicata, nonché il pascolo di bestiame domestico sono limitati entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione ad eccezione di scopi di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore e debitamente segnalati alla struttura Regionale competente in Natura 2000: marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1° gennaio-1° maggio; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio. In caso di accertata nidificazione nel Lazio, riportata nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della presente deliberazione, o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica, la regolamentazione di cui sopra è estesa anche alle seguenti specie: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; falco della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-30 ottobre;

ATTIVITA' DA FAVORIRE

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

a) la sorveglianza alle colonie di uccelli durante il periodo di riproduzione;

b) l'adeguamento degli impianti esistenti di illuminazione esterna posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e berta minore (*Puffinus puffinus*) secondo le indicazioni tecniche sopra riportate; in caso di accertata nidificazione nel Lazio, la presente attività va favorita anche per la specie: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*);

c) l'incentivazione dell'utilizzazione di dispositivi per accensione/spengimento automatico al passaggio di persone/automezzi;

d) il controllo, fino all'eradicazione, delle popolazioni di predatori alloctoni con particolare riferimento ai ratti (*Rattus rattus* e *Rattus norvegicus*).

6. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:

DIVIETI

a) è fatto divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;

b) è vietata in data antecedente al 1 ottobre l'apertura dell'attività venatoria relativamente alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), fatte salve le specifiche restrizioni imposte dal calendario venatorio;

OBBLIGHI

a) dovrà essere effettuato il monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo;

b) a partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come una fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2 di cui all'articolo 6 e all'Allegato III del regolamento CE 73/2009 e di larghezza definita dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 30125/2009 e successive modificazioni ed integrazioni come recepito ed attuato da apposito atto della Giunta regionale.

REGOLAMENTAZIONI

a) la costruzione di nuove serre fisse è disciplinata dalla l.r. 12 agosto 1996 n. 34 concernente "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre" e successive modificazioni con le seguenti disposizioni attuative: è consentita esclusivamente la costruzione di serre senza opere di fondazione con strutture in legno o tubolare metallico comunque amovibili e con copertura degli impianti in film plastico e la cui superficie coperta non deve superare il quaranta per cento dell'area disponibile;

b) nelle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti sono sottoposte a parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale della Direzione Ambiente, competente in materia di Rete Natura 2000. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;

c) è sospeso durante il periodo riproduttivo dell'avifauna: da 15 marzo al 31 luglio il controllo ovvero la gestione all'interno delle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e

erbacea, mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;

d) l'utilizzo dei diserbanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori) è regolamentato dalle norme tecniche di difesa integrata del Piano di Sviluppo Rurale vigenti al momento del trattamento;

e) la pesca con nasse e trappole è regolamentata dalla legge regionale 7 dicembre 1990, n.87 "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio.

ATTIVITA' DA FAVORIRE

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
- b) la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili o per creare zone umide o per ampliare biotopi relitti e gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere e laghi;
- c) il mantenimento e la coltivazione ecocompatibile delle risaie nelle aree adiacenti alle zone umide;
- d) l'incentivazione dei metodi di agricoltura biologica;
- e) la creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza;
- f) il mantenimento ovvero il ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;
- g) il mantenimento ovvero il ripristino della vegetazione sommersa natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;
- h) il mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;
- i) gli interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- l) la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
- m) il mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari;
- n) la conservazione ovvero il ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti;
- o) la trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;
- p) la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- q) la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- r) il ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, l'ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- s) la conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;

- t) le colture a basso consumo idrico e l'individuazione di fonti di approvvigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo;
- u) l'adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

7. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali:

OBBLIGHI

a) a partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come una fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2 di cui all'articolo 6 e all'Allegato III del regolamento CE 73/2009 e di larghezza definita dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 30125/2009 e successive modificazioni ed integrazioni come recepito ed attuato da apposito atto della Giunta regionale.

REGOLAMENTAZIONI

a) le captazioni idriche e le attività che comportano il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti sono disciplinate dalla legge regionale 11 dicembre 1998, n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n.183" e sono soggette a concessione regionale per quanto riguarda le grandi derivazioni e a concessione provinciale per le piccole derivazioni, anche ai sensi del R.D. 1775/1933, come modificato, in particolare, dal d.lgs 152/2006;

b) è sospeso dal 15 marzo al 15 agosto il controllo ovvero la gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea lungo i corsi d'acqua mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione della struttura regionale della Direzione Ambiente, competente in Natura 2000;

d) l'utilizzo dei diserbanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori); è regolamentato dalle norme tecniche di difesa integrata del Piano di Sviluppo Rurale vigenti al momento del trattamento

ATTIVITA' DA FAVORIRE

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene;
- b) la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
- c) la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;

- d) gli interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- e) la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- f) la riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
- g) la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi solamente al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- h) il ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, l'ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- i) la conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;
- l) l'adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

8. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli:

OBBLIGHI

- a) a partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come una fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone, preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2 di cui all'articolo 6 e all'Allegato III del regolamento CE 73/2009 e di larghezza definita dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 30125/2009 e successive modificazioni ed integrazioni come recepito ed attuato da apposito atto della Giunta Regionale.

REGOLAMENTAZIONI

- a) L'utilizzazione di uso dei fanghi di depurazione è autorizzata dalle provincie ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della Direttiva 86/278/CEE.

ATTIVITA' DA FAVORIRE

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento (tramite corresponsione di premi ovvero indennità) dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno;
- b) il mantenimento ovvero il ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, maceri, laghetti;
- c) l'adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica;

- d) l'adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per i selvatici (ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale, eccetera);
- e) il mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;
- f) l'adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiature);
- g) gli interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- h) la riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;
- i) l'agricoltura biologica e integrata;
- l) l'adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

9. ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione:

DIVIETI

a) è vietata l'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

REGOLAMENTAZIONI

a) la circolazione su strade ad uso forestale è disciplinata dalle ll.rr. 29/87 e 39/02 e dal r.r. 7/2005;

b) dal 20 febbraio al 30 aprile e dal 15 settembre al 15 ottobre l'utilizzo di elicotteri, deltaplani e parapendii è disciplinato da apposito atto Regionale al fine di non arrecare disturbo al flusso migratorio dell'avifauna.

ATTIVITA' DA FAVORIRE

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;
- b) la sorveglianza durante il periodo di migrazione.

10. ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche:

DIVIETI

a) è vietata l'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

ATTIVITA' DA FAVORIRE

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

a) la riduzione dell'inquinamento luminoso.

ALLEGATO D

MISURE DI CONSERVAZIONE PER LE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

Nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), da designarsi con atto adottato dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare d'intesa con la Regione, si applicano le seguenti misure di conservazione, anche in forma sito-specifica:

1. DIVIETI

a) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/2009;
- 2) superfici non coltivate durante tutto l'anno e superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;

- b) è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica che verrà individuato con apposito provvedimento della Giunta regionale;
- c) è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- d) sono vietati i livellamenti del terreno non autorizzati dal soggetto o dall'ente gestore, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- e) è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante "modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento n. 73/2009 del Consiglio nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori";
- f) è vietato l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
- g) è vietato l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia, reti analoghe e altri attrezzi non consentiti su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
- h) è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

2. OBBLIGHI

a) per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di compiere sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

b) a partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come una fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone, preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2 di cui all'articolo 6 e all'Allegato III del regolamento CE 73/2009 e di larghezza definita dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 30125/2009 e successive modificazioni ed integrazioni come recepito ed attuato da apposito atto della Giunta Regionale.